

## ALLEGATO A

### Criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati – Anno 2026

La delibera 2164/2001 prevede l'effettuazione di controlli a campione presso le sedi operative accreditate per l'accertamento del mantenimento dei requisiti di accreditamento. Il campione da sottoporre a verifica nell'anno 2026 viene individuato nella misura del 10% dell'universo costituito dai 441 soggetti accreditati alla data dell'aggiornamento del IV trimestre 2025 dell'Elenco regionale approvato con decreto n. 1539/FOAC del 24/12/2025 ed è pari a n. 44 soggetti. Il periodo di attività preso a riferimento è il biennio 2024 – 2025. L'individuazione del campione di soggetti da sottoporre a verifica per l'anno 2026 persegue le seguenti finalità:

1. tenere conto dell'attività formativa realizzata dai soggetti formativi nel periodo 2024 – 2025 (dati SIFORM);
2. tenere conto delle decurtazioni del “monte crediti” apportate nel periodo 2024 – 2025 a seguito di accertamenti di irregolarità nella gestione degli interventi formativi;
3. proseguire la verifica di tutti i soggetti non ancora controllati, privilegiando il controllo di coloro che hanno realizzato nel periodo 2024 – 2025 attività formative rispetto a quelli che non hanno operato;
4. provvedere contestualmente anche ad una nuova verifica dei soggetti già controllati nel periodo 2024 – 2025, nella logica di mantenere viva negli enti la spinta verso il continuo miglioramento delle procedure adottate.

Il campione viene pertanto determinato secondo le modalità di seguito riportate:

- suddivisione dell'universo regionale dei soggetti accreditati alla data del 24/12/2025 nei seguenti tre sub universi:
  - sub-universo n. 1 – pari a n. 9 soggetti - costituito dai soggetti che hanno subito la decurtazione del “monte crediti” nel periodo 2024 – 2025 e che, nello stesso periodo, non sono stati controllati;
  - sub-universo n. 2 - pari a n. 234 soggetti - costituito dai soggetti che non hanno realizzato attività nel periodo 2024 – 2025 e che, nello stesso periodo, non hanno subito decurtazioni e non sono stati controllati;
  - sub-universo n. 3 - pari a n. 117 soggetti - costituito dai soggetti che hanno realizzato attività nel periodo 2024 – 2025 e che, nello stesso periodo, non sono stati controllati né hanno subito decurtazioni;
  - sub-universo n. 4 – pari a n. 81 soggetti - costituito dai soggetti che sono stati controllati nel periodo 2024 – 2025;
- estrazione del campione mediante procedura informatica, secondo le percentuali seguenti:
  - il 15% del campione di 44 soggetti, pari a n. 7 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 1;
  - il 30% del campione di 44 soggetti, pari a n. 13 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 2;
  - il 50% del campione di 44 soggetti, pari a n. 22 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 3;
  - il 5% del campione di 44 soggetti, pari a n. 2 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 4;
- redazione di apposito verbale.

La scelta del campione viene effettuata alla presenza del dirigente della Struttura regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative o suo delegato; la data, l'ora e le modalità del sorteggio saranno comunicate agli enti accreditati, tramite e-mail, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per il sorteggio.

Successivamente alla definizione del campione, verrà comunicata ai legali rappresentanti delle singole sedi accreditate l'inclusione nel campione.

L'ambito fisico ed organizzativo oggetto della verifica è quello indicato dal soggetto accreditato, in risposta al requisito R. 7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative – di cui alla delibera n. 2164/2001 e s. i. e alle delibere n. 1035/2010, n. 349/2017, n. 1217/2018, n. 1771/2018, n. 254/2019 e n. 620/2019, unitamente alle sedi (aula, laboratori) di svolgimento dell'attività formativa, nel caso di attività formativa in corso.

L'Ente accreditato è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria, le strutture, i materiali e le risorse umane utili per effettuare la rilevazione.

La verifica è svolta facendo riferimento alle tipologie di evidenze e prove ed al contesto di valutazione indicati nella procedura “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento” di cui all’Allegato 2 della delibera n. 2164/2001, integrati da quanto previsto all’Allegato 4 “Procedura di verifica annuale del mantenimento dei requisiti” della citata delibera n. 2164/2001 e dalle delibere n. 1035/2010, n. 349/2017, n. 1217/2018, n. 1771/2018, n. 254/2019 e n. 620/2019, nonché alle tipologie di evidenze e prove di cui all’articolo 1 del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. 1071/2005.

L’attività di rilevazione in loco viene effettuata da uno o più componenti del Gruppo Accreditamento delle strutture formative della Struttura regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative.

I soggetti incaricati della rilevazione redigono un Resoconto di Rilevazione composto da una scheda sintetica e da due check list di controllo, come descritto all’Allegato B. Il Resoconto deve essere sottoscritto dai soggetti incaricati della rilevazione e dal rappresentante legale della struttura formativa o suo delegato.

Nel caso in cui siano rilevate situazioni di non conformità in relazione ad uno o più requisiti stabiliti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e m. e dalle delibere 1035/2010, n. 349/2017, n. 1217/2018, n. 1771/2018, n. 254/2019 e n. 620/2019, sarà comunicato al soggetto quanto rilevato, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento.

Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Nel caso in cui il soggetto non provveda agli adempimenti nei tempi indicati al punto precedente, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 62/2001, così come modificato dalle delibere n. 1449/2003 e n. 974/2008.

Le situazioni di non conformità e per conseguenza i loro effetti sopra richiamati, possono essere relativi a:

- la sola macrotipologia oggetto di verifica, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti specifici di una precisa macrotipologia;
- la complessiva condizione di accreditamento, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti comuni a tutte le macrotipologie.

Nel caso in cui durante il controllo in loco sia accertata una o più irregolarità che comporta la decurtazione di punti ai sensi della delibera n. 974/2008 o della delibera n. 987/2009, la Struttura regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative procederà a decurtare il monte crediti del soggetto formativo secondo quanto stabilito dalle delibere medesime.